

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prima Commissione consiliare

 *Consiglio Regionale del Veneto*

U del 24/05/2017 Prot.: 0012388 Titolario 2.8
CRV CRV spc-UPA

Ai Destinatari

(Vedasi allegato)

Trasmessa via e-mail



X LEGISLATURA

OGGETTO: **Progetto di legge statale n. 27** "Introduzione del delitto di terrorismo tramite la piazza -
Modifica del codice penale".
Consultazioni.

Si comunica che la Prima commissione consiliare intende consultare le SS.LL.

mercoledì 31 maggio 2017 – ore 10:30

presso la sede del Consiglio regionale, Palazzo Ferro-Fini a Venezia, in ordine al provvedimento in oggetto il cui testo è allegato alla presente.

Al fine di consentire una migliore organizzazione dei lavori, si invitano le SS.LL. a dar conferma della partecipazione.

In caso di indisponibilità a prender parte ai lavori, è altresì possibile inviare **memorie scritte** all'indirizzo di posta elettronica: com1@consiglioveneto.it.

Nel ringraziare per la collaborazione e in attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Presidente
Marino FINOZZI

*Politiche istituzionali, politiche
dell'Unione Europea e relazioni
internazionali, politiche di bilancio
e di programmazione*

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701321 *tel*
+39 041 5256322 *fax*
com.com1.segreteria@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prima Commissione consiliare

ELENCO DESTINATARI

S.I.A.P. - Sindacato Italiano Appartenenti Polizia: veneto@siap-polizia.it

Sindacato Autonomo di Polizia: SAP: : veneto@sap-nazionale.org

Coisp Sindacato di Polizia: coisp@coisp.it

SILP CGIL: veneto@silp.cgil.it

NSP Nuovo Sindacato Polizia: segreteria.nazionale@nsp-polizia.it

UGL Polizia di Stato: venezia@uglpoliziadistatoveneto.org

Siulp Segreteria Nazionale: veneto@siulp.it

UIL Polizia di Stato: nazionale@uilpolizia.it

Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti: segreteria@mpnazionale.it

Associazione Nazionale Funzionari di Polizia ANFP: segreteria.nazionale@anfp.it

UNAC Unione Nazionale Arma Carabinieri: segreteria_veneto@carabinieri-unione.it

S.U.P.U. – Sindacato Unitario Personale in Uniforme: vanda.lucidi@yahoo.it

Consiglio Centrale di Rappresentanza Militare (COCER) Carabinieri: lgvntnorp@carabinieri.it



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

17655

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 20/07/2016 Prot.: 0017655 Titolario 2.8
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della Prima Commissione Consiliare

e per con. Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

All'Assessore delegato
per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Alla Segreteria Generale
della Programmazione

LORO SEDI



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge statale n. 27
Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale -ai
sensi dell'art. 121 della Costituzione - di iniziativa dei Consiglieri
Finozzi, Barbisan F., Barbisan R., Bottacin, Finco, Gerolimetto,
Gidoni, Montagnoli, Rizzotto, Sandonà, Semenzato e Villanova
relativa a "INTRODUZIONE DEL DELITTO DI TERRORISMO
TRAMITE LA PIAZZA - MODIFICA DEL CODICE PENALE".

Trasmetto - ai sensi degli articoli del 44 e 61 Regolamento - la proposta di legge
statale indicata in oggetto.

La Prima Commissione Consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio ai
sensi dell'articolo 49 del Regolamento.

Cordialmente.

IL PRESIDENTE

(*Roberto Ciampetti*)

IL SEGRETARIO GENERALE
(*dott. Roberto Valente*)

GV/sd
pdf/pdis 027

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità
atti istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
+39 041 2701271 fax
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 27

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Finozzi, Finco, Rizzotto, Sandonà, Riccardo Barbisan, Montagnoli, Semenzato, Gerolimetto, Gidoni, Fabiano Barbisan, Villanova e Bottacin

INTRODUZIONE DEL DELITTO DI TERRORISMO TRAMITE LA PIAZZA - MODIFICA DEL CODICE PENALE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 12 luglio 2016.

INTRODUZIONE DEL DELITTO DI TERRORISMO TRAMITE LA PIAZZA - MODIFICA DEL CODICE PENALE

Relazione:

Oramai non è più sottacibile il fatto che sotto le false spoglie di una norma di civiltà, quale la legittima libertà di manifestare il proprio dissenso, troppo spesso si nascondono gruppi di delinquenti che hanno l'unico scopo di commettere fatti criminali violenti diretti contro lo Stato, contro chi lo rappresenta, come le forze di polizia e contro la pacifica collettività con l'obiettivo di destabilizzarne l'ordine.

Brennero, 7 maggio 2016, i black bloc ingaggiano una guerriglia lanciando sassate verso le forze dell'ordine: 18 feriti tra gli agenti delle FF.OO;

Napoli, 6 aprile 2016 corteo anti Renzi, un gruppo di manifestanti lancia pietre, fumogeni e bombe carta coinvolgendo anche auto e pullman di turisti: 11 agenti feriti;

Milano, 1 maggio 2015 manifestazione anti-Expo, un pomeriggio di violenza e devastazione con i black bloc che incendiano auto, devastano negozi, banche, abitazioni, lanciano bottiglie incendiarie, bombe carta, razzi pirotecnici e pietre grosse come un pugno contro le forze dell'ordine;

Bologna, 8 novembre 2015, manifestazione anti-Lega Salvini, giovani dei centri sociali armati di spranghe e bastoni lanciano bombe carta: 14 feriti tra poliziotti e carabinieri.

Sembrano bollettini di guerra e invece sono solo alcuni tra i più gravi (ma non i soli) fatti accaduti ai giorni nostri che inducono il legislatore a prendere seri provvedimenti per arginare tali fenomeni non più accettabili.

Per meglio inquadrare tali fatti, pur non essendoci una definizione univoca di terrorismo, corre in soccorso quella formulata nel 1937 dalla Società delle Nazioni, nella quale si parla di "fatti criminali diretti contro lo Stato in cui lo scopo è di provocare terrore nella popolazione o in gruppi di persone."

In un momento, quindi, di massima emergenza sicurezza in cui, soventemente, nelle manifestazioni che richiamano la maggiore risonanza mediatica si annidano criminali violenti che scendono in piazza con il solo intento di violentare le regole del vivere civile e la vita degli operatori delle forze di polizia ivi preposte in servizio di ordine e sicurezza pubblica e lo Stato che rappresentano, la politica deve rispondere con fermezza e con strumenti normativi idonei, per quanto di sua competenza.

Non è più tollerabile che nell'immaginario collettivo di questi criminali passi come "normale" il tentativo di ammazzare dei poliziotti che fanno il proprio dovere, approfittando di una manifestazione, un evento sportivo o un dissenso ideologico.

E questi atti di inaudita violenza non possono più essere relegati come meri problemi di ordine pubblico. Come abbiamo anche qui solo in parte ripreso, le manifestazioni troppo frequentemente degenerano in cruente violenze, vere e proprie scene di guerriglie urbane; emergono improvvisamente, ma premeditatamente, dai cortei gruppi di criminali armati, incappucciati con caschi e maschere che, con vere e proprie tattiche di guerra, con furia bruciano auto, lanciano sassi, bombe carta e molotov incendiarie contro i poliziotti, devastano intere città e provocano terrore nella collettività, cercano lo scontro con le forze

dell'ordine, fino a lanciare ordigni fumogeni per occultarsi e assicurarsi così la fuga, quindi, l'impunità.

Riteniamo, perciò, che non bastino più le semplici parole di solidarietà nei confronti di poliziotti, carabinieri e finanziari e delle forze di polizia in genere per il sacrificio, spesso troppo elevato, che quei servitori dello Stato pagano a fine di ogni evento particolarmente cruento. Al fine di scoraggiare tali azioni di inaudita e gratuita violenza, atti di vero e proprio terrorismo, in un quadro di univoca sinergia, è ora che ogni apparato dello Stato faccia la sua parte e ognuno assolva al proprio ruolo, nel nobile rispetto della democrazia e dell'ordinamento.

In questo alveo si colloca la proposta di introduzione nell'ordinamento italiano del delitto di terrorismo tramite la piazza.

INTRODUZIONE DEL DELITTO DI TERRORISMO TRAMITE LA PIAZZA - MODIFICA DEL CODICE PENALE

CAPO I - Introduzione del delitto di terrorismo tramite la piazza

Art. 1 - Modifica del codice penale.

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 ter sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 613 quater - Terrorismo tramite la piazza.

1. *Chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, cagiona lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo, ad un pubblico ufficiale, ivi preposto in servizio di ordine e sicurezza pubblica, anche con il lancio di oggetti, pericolosi o atti ad offendere, mentre egli impedisce che venga messo in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini o la commissione di reati, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.*

2. *Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni non preavvisate, o vietate o che si svolgono in violazione delle modalità preavvisate o prescritte dal Questore ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S., si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.*

3. *La stessa pena si applica per fatti di cui al comma 1, che avvengono nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi.*

4. *Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di un terzo.*

5. *Se dal fatto deriva una lesione personale gravissima le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di due terzi.*

6. *Se dal fatto deriva la morte, quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi.*

7. *Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.*

Art. 613 quinquies - Istigazione a commettere terrorismo tramite la piazza.

1. *Fuori dai casi previsti dall'art. 414, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, istiga a commettere il delitto di terrorismo tramite la piazza, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

Art. 613 sexies - Arresto differito.

1. *Nei casi di cui agli articoli 613 quater e 613 quinquies quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto."*

INDICE

CAPO I - Introduzione del delitto di terrorismo tramite la piazza	3
Art. 1 - Modifica del codice penale.	3

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

CODICE PENALE

Titolo XII - Dei delitti contro la persona

Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale

Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale

Art. 414. Istigazione a delinquere.

Chiunque pubblicamente istiga [c.p. 266] a commettere uno o più reati [c.p. 302, 306] è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

1. con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti [c.p. 17, 29, 32];

2. con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206 (1), se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni [c.p. 17].

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.

Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti [c.p. 115, 272, 303]. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (2)(3).

Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (4).

(1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, di modifica del sistema penale.

(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.».

(3) Vedi il D.L. 26 aprile 1993, n. 122, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-4 maggio 1970, n. 65 (Gazz. Uff. 6 maggio 1970, n. 113), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 21, primo comma, Cost.

(4) Comma aggiunto dall'art. 15, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.L. n. 7/2015 era il seguente: «Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà.».

c.p.p. Art. 382. Stato di flagranza.

1. E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.